

Fascia di rispetto cimiteriale. Natura del vincolo di inedificabilità.

Data di pubblicazione: 16/03/2016

Con **sentenza 9 marzo 2016, n. 949**, la **Sesta Sezione del Consiglio di Stato**, confermando la pronuncia del Giudice di primo grado (TAR Campania, Sez. IV, sentenza n. 5942/2014), ha ritenuto legittimo un provvedimento comunale di diniego di condono edilizio relativo ad opere realizzate nella fascia dei duecento metri prevista dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (*“Testo unico delle leggi sanitarie”*) a protezione dei cimiteri.

Come è noto, il citato articolo 338 prevede, al comma 1, che *“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge”*.

A tal riguardo, la Sezione, allineandosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, osserva che *“la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal primo comma dell'articolo 338 TULS costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale”*.

Ciò posto, l'articolo 338 prevede ipotesi nelle quali la regola generale di cui al comma 1 non opera; l'ultimo comma della citata norma dispone, infatti, che *“all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”*.

Tale circostanza determina che il vincolo assoluto di inedificabilità non sussista quando si è in presenza dei presupposti di operatività di tali eccezioni, ma, osserva il Giudice *“non significa affatto che laddove le ipotesi derogatorie non siano configurabili il vincolo di cui al primo comma non conservi natura di inedificabilità assoluta, preclusivo, per l'effetto, al rilascio del condono edilizio ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 47/1985”*.

Osserva altresì il Giudice come sia irrilevante, ai fini del diniego di condono per opere abusive realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale, il fatto che, nel caso di specie, il Consiglio comunale

abbia adottato una deliberazione che ha ridotto il vincolo da 200 metri a 50 metri, in applicazione del comma 4 dell'articolo 338 TULS. *“Quest’ultima disposizione infatti costituisce norma finalizzata alla possibilità di costruzione di nuovi cimiteri ovvero di ampliamento di quelli esistenti, la quale non opera certamente al fine di consentire l’edificazione da parte di privati, derogando al limite generale (ed al vincolo di in edificabilità assoluta così posto) contemplato dal primo comma dell’articolo 338 cit.”*